

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche

TITOLO I: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INNOVAZIONE E DI SEMPLIFICAZIONE DEI RAPPORTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CON CITTADINI E IMPRESE

Art. 1

(Semplificazione tenuta libri sociali)

1. All'art. 2215-*bis* del codice civile, come aggiunto dall'art. 16, comma 12-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sostituire il terzo e il quarto comma con i seguenti:

“Gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta all'anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore, o di altro soggetto dal medesimo delegato.

Qualora per un anno non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione, e da tale apposizione decorre il periodo annuale di cui al terzo comma.”

2. Alla fine dell'art. 2215-*bis* del codice civile, come aggiunto dall'art. 16, comma 12-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, aggiungere il seguente comma:

“Per i libri e i registri la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento di natura fiscale, il termine di cui al comma 3 opera secondo le norme in materia di conservazione digitale in esse contenute ”.

Art. 2

(Semplificazione del conferimento dei poteri di rappresentanza degli imprenditori)

1. All'articolo 2209 del codice civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

~~“Il conferimento da parte di un imprenditore a un determinato soggetto del potere di rappresentanza, per il compimento di specifici atti nei confronti della pubblica amministrazione, ivi compresi quelli inerenti alla partecipazione alle procedure di appalto, può essere effettuato mediante documento informatico sottoscritto con firma digitale dall'imprenditore, da comunicare alla pubblica amministrazione interessata in via telematica o su supporto informatico.~~

~~La pubblica amministrazione è tenuta ad accettare, per qualsiasi procedura o attività, che il conferimento del potere di rappresentanza sia effettuato nelle forme di cui al comma che precede.~~

~~Quando il potere di compiere gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa è conferito al procuratore con deliberazione di un organo collegiale, la pubblicità è attuata mediante deposito di copia del verbale della deliberazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, presso il competente ufficio del registro delle imprese.~~

~~Il conferimento del potere di rappresentanza di cui al secondo comma può essere effettuato nei primi due anni di applicazione anche mediante una procura in forma scritta con sottoscrizione non autenticata, accompagnata da una copia fotostatica di un valido documento di identità del rappresentato sottoscritto dal medesimo.”.~~

Art. 3

(Iscrizione all’Albo provinciale delle imprese artigiane mediante comunicazione unica al Registro delle imprese)

1. Ai fini dell’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane, di cui all’articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modificazioni ed integrazioni, come disciplinato dalle disposizioni legislative ed amministrative regionali, è presentata una dichiarazione all’ufficio del registro delle imprese, attestante il possesso dei requisiti di qualifica artigiana previsti dalle disposizioni vigenti. La dichiarazione viene presentata mediante la comunicazione unica per la nascita dell’impresa di cui all’articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, secondo le regole tecniche individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009.
2. La dichiarazione determina l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane con decorrenza dalla data di presentazione. La procedura è applicata anche nei casi di modificazione e cancellazione.
3. Le commissioni provinciali per l’artigianato ovvero gli uffici preposti alla tenuta dell’albo delle imprese artigiane dispongono accertamenti e controlli ed in caso di accertata carenza dei requisiti legittimanti adottano entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione gli eventuali provvedimenti di cancellazione e di variazione, fatta salva l’adozione dei motivati provvedimenti di cui al comma 3 dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni.
4. I provvedimenti di cancellazione e di variazione sono comunicati ai soggetti interessati entro il termine di cinque giorni dalla data della loro adozione ai fini della presentazione dei ricorsi ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 4

(Date uniche per l’introduzione di nuove norme sulle imprese)

1. **Gli adempimenti amministrativi per le imprese, con esclusione di quelli contabili e fiscali, hanno efficacia a decorrere dal primo marzo o dal primo settembre, rispettivamente, dell’anno in cui le disposizioni normative che li prevedono entrano in vigore o dell’anno successivo. In assenza di disposizione espressa l’efficacia si produce alla prima data utile tra quelle indicate al periodo che precede.**

Art. 5

(Semplificazione degli adempimenti per i gestori delle strutture ricettive)

1. Al comma terzo dell’articolo 109 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) le parole: “I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a comunicare all’autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda, entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo.” sono sostituite dalle seguenti: “I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a comunicare, **entro le dodici ore successive all’arrivo**, alle questure territorialmente competenti le generalità delle persone alloggiate mediante i dati nominativi delle predette schede con i mezzi informatici **o telematici** secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero dell’Interno. **Fino all’entrata in vigore della presente legge resta ferma la attuale disciplina.**”

b) il periodo: "In alternativa, il gestore può scegliere di effettuare tale comunicazione inviando, entro lo stesso termine, alle questure territorialmente competenti i dati nominativi delle predette schede con mezzi informatici o telematici o mediante fax secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'Interno." è soppresso **a far data dal 31 dicembre 2010.**

2. All'art. 7 del decreto legge 27 luglio 2005 n. 144, convertito con modificazioni in legge dall'articolo 1 della legge 31 luglio 2005 n. 155, dopo il primo comma è inserito il seguente: "1 *bis*. La previsione di cui al comma 1 non si applica ai gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché ai proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e agli affittacamere, **fermo restando quanto disposto dai commi 3, 4 e 5.**"

Art. 6

(Conservazione delle cartelle cliniche)

1. La conservazione delle cartelle cliniche, senza nuovi e maggiori oneri a carico dello Stato, è effettuata esclusivamente in forma digitale. Esse sono rilasciate agli interessati, su richiesta, anche in forma cartacea, previo pagamento di un corrispettivo stabilito dall'amministrazione che le detiene.

2. La presente disposizione entra in vigore il 1° luglio 2010. Entro tale data possono essere stabilite modalità uniformi di attuazione del presente articolo **con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400** su proposta dei Ministri per il lavoro, la salute e le politiche sociali e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, **della difesa** e per la semplificazione normativa, **nel rispetto di quanto previsto dall'art. 41 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.**

Art. 7

(Attività edilizia libera)

1. L'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dal seguente:

"6. (L) Attività edilizia libera.

1. Salvo più restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale e comunque nell'osservanza delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche, i seguenti interventi possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo:

a) interventi di manutenzione ordinaria;

b) interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1 lettera b), sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento degli standard urbanistici;

c) interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;

d) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e siano eseguite in aree esterne al centro edificato;

e) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;

f) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere

immediatamente rimosse al cessare della necessità, comunque entro un termine non superiore a novanta giorni;

g) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola,

h) opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale;

i) pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori delle zone di tipo A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;

l) elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici;

2. Al fine di semplificare il rilascio del certificato di prevenzione incendi per le attività di cui al comma 1, il certificato stesso, ove previsto, è rilasciato in via ordinaria con l'esame a vista. Per le medesime attività, il termine di cui al primo periodo del comma 2, dell'articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, è ridotto a trenta giorni.

3. Prima dell'inizio degli interventi di cui al comma 1, lettere b), f), h), i) ed l), l'interessato, anche per via telematica, informa l'amministrazione comunale allegando le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e limitatamente agli interventi di cui alla lett. b), l'indicazione dell'impresa cui si intende affidare la realizzazione dei lavori.

Art. 8

(Semplificazione dell'obbligo della comunicazione della cessione di fabbricati)

1. All'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma sono aggiunti i seguenti periodi: "La comunicazione è effettuata attraverso il modello, in formato elettronico, approvato con decreto del Ministero dell'interno, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con lo stesso decreto sono definite le disposizioni attuative, quelle relative alla trasmissione telematica del modello alla questura competente per territorio e quelle volte ad assicurare la sicurezza e la riservatezza delle comunicazioni.";

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

"La comunicazione con modalità telematiche, di cui al primo comma, può essere effettuata, senza compensi aggiuntivi, anche dal pubblico ufficiale che ha rogato l'atto pubblico o autenticato la scrittura privata e dai soggetti individuati con il decreto del Ministero dell'interno richiamato dallo stesso comma, che rilasciano all'obbligato apposita ricevuta.

c) al quarto comma, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Quando il soggetto obbligato ai sensi del primo comma si è avvalso della facoltà di cui al terzo comma, la predetta sanzione è applicata all'incaricato dell'adempimento che ha rilasciato la prevista ricevuta."

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alla comunicazione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

3. Con il decreto del Ministero dell'interno di approvazione del modello richiamato dal comma 1, lettera a), è stabilito anche il termine entro il quale le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2, possono essere effettuate, alla questura competente per territorio, anche attraverso la trasmissione del modello a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Le disposizioni di cui a presente articolo si applicano a decorrere dalla data indicata nel medesimo decreto del Ministero dell'interno. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, ed all'articolo 7 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge."

4. I commi 344 e 345 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono abrogati.

Art. 9

(Semplificazione della denuncia di infortunio o malattia professionale)

1. Al Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'art. 54 è abrogato;

b) all'art. 56, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. L'istituto assicuratore, ricevuta la denuncia di cui all'art. 53, deve rimettere senza ritardo, per ogni caso denunciato di infortunio, in conseguenza del quale un prestatore d'opera sia deceduto o abbia sofferto lesioni tali da doverne prevedere la morte o una inabilità superiore ai trenta giorni e si tratti di lavoro soggetto all'obbligo dell'assicurazione, un esemplare della denuncia alla direzione provinciale del lavoro competente per territorio, con riferimento al luogo dell'infortunio."

Art. 10

(Semplificazioni per i lavoratori dello spettacolo)

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 6 del D. Lgs. C.P.S. n. 708 del 1947 sono sostituiti dal seguente:

"1. Il versamento dei contributi è effettuato dall'impresa entro i termini stabiliti dall'Ente. L'impresa che occupa lavoratori iscritti all'Ente ha l'obbligo di trasmettere, con le modalità stabilite dall'Ente, le relative denunce contributive, le comunicazioni e gli altri elementi informativi richiesti per l'accertamento della misura dei contributi dovuti e per la determinazione delle prestazioni pensionistiche da erogare."

2. L'articolo 9 del D. Lgs. C.P.S. n. 708 del 1947 è sostituito dal seguente:

"1. L'impresa che occupa lavoratori iscritti all'Ente ha l'obbligo di denunciare l'instaurazione, la trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro nel rispetto delle modalità e delle scadenze temporali stabilite dall'articolo unico, commi 1180 e ss. della legge n. 27 dicembre 2006, n. 296."

3. L'articolo 10 del D. Lgs. C.P.S. n. 708 del 1947 è sostituito dal seguente:

"1. Le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi non possono far agire nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'articolo 3, che non siano in possesso del certificato di agibilità. Per le prestazioni svolte dai lavoratori di cui al numero 23-bis) del primo comma dell'articolo 3 il certificato di agibilità viene richiesto dai lavoratori medesimi, salvo l'obbligo di custodia dello stesso che è posto a carico del committente.

2. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al precedente comma le imprese sono soggette alla sanzione amministrativa di euro 125 per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata.

3. Ai fini del rilascio del certificato di agibilità di cui al comma 1, l'impresa ha l'obbligo di comunicare il numero dei lavoratori occupati, il numero complessivo delle giornate lavorative, l'ammontare dei relativi compensi nonché gli altri elementi informativi richiesti dall'Ente, distintamente per ogni categoria professionale. Gli elementi informativi richiesti potranno essere adeguati, dall'Ente, in relazione alle peculiarità di imprese o settori produttivi. L'impresa è, inoltre, obbligata a notificare le variazioni dei dati contenuti nel medesimo certificato.

4. Le comunicazioni di cui al precedente comma devono essere trasmesse con le modalità e nel rispetto dei termini stabiliti dall'Ente.

5. Il certificato di agibilità è rilasciato alle imprese in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi nei confronti dell'Ente, sulla base della regolamentazione stabilita dall'Ente medesimo.

6. Il certificato dovrà essere esibito ad ogni richiesta da parte funzionari incaricati dell'accertamento dei contributi.

7. Il pagamento delle sovvenzioni, contributi e premi, disposti dallo Stato a favore di imprese o enti pubblici e privati che esercitino attività nel campo dello spettacolo, sarà effettuato dietro esibizione

di una apposita dichiarazione dell'ente in cui si attesti che le imprese e gli enti non si siano resi inadempienti nei confronti dell'ente stesso.”

4. L'articolo 11 del D. Lgs. C.P.S. n. 708 del 1947 è abrogato.

Art.11

(Riduzione oneri amministrativi)

1. All'articolo 25 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997, è approvato un programma per la misurazione degli oneri amministrativi derivanti da obblighi informativi, con l'obiettivo di giungere, entro il 31 dicembre 2012, alla riduzione di tali oneri per una quota complessiva del 25 per cento. Per la riduzione relativa alle materie di competenza regionale si provvede ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dei successivi accordi attuativi, in particolare in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997, con la finalità di definire adempimenti uniformi e un livello massimo di oneri amministrativi per tutto il territorio nazionale”;

b) al comma 2 dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Presso la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997, per il coordinamento della misurazione relativa alle materie di competenza regionale e delle successive attività di riduzione e uniformazione degli oneri, è costituito, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato paritetico formato di sei membri designati rispettivamente dai Ministri della pubblica amministrazione e dell'innovazione, della semplificazione normativa, dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, **dei rapporti con le Regioni**, di sei membri **designati** dalla Conferenza Unificata rispettivamente **quattro** tra i rappresentanti delle Regioni, uno tra i rappresentanti delle Province e uno tra quelli dei Comuni. Per la partecipazione al Comitato paritetico non sono previsti compensi o rimborsi spese a qualsiasi titolo dovuti.”.

c) al comma 3, dopo le parole “piano di riduzione degli oneri amministrativi” sono inserite le parole “relativo alle materie affidate alla competenza di ciascun Ministro e, in fine, è aggiunto il seguente periodo “Le Regioni, le Province ed i comuni adottano nell'ambito della propria competenza programmi di interventi a carattere normativo, amministrativo, organizzativo tesi alla riduzione del 25% per cento degli oneri amministrativi”;

d) al comma 5, dopo le parole "oneri amministrativi gravanti sulle imprese" sono inserite le seguenti: " e sui cittadini”.

2. Il programma di cui al primo comma dell'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dal comma 1, è approvato entro sessanta dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Nel perseguimento dell'obiettivo di riduzione degli oneri amministrativi definito in sede comunitaria, con le risorse disponibili a legislazione vigente, le autorità amministrative indipendenti con funzioni di regolazione generale effettuano, nell'ambito dei propri ordinamenti, la misurazione degli oneri amministrativi a carico delle imprese con l'obiettivo di ridurre tali oneri entro il 31 dicembre 2012.

4. I risultati della misurazione di cui al comma 3 sono comunicati al Parlamento e ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa.

Art.12

(Disposizioni in materia di anagrafe)

1. Entro **novanta** giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta norme regolamentari di modifica degli articoli 13, 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, recante nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente, al fine di adeguare l'articolo 13 e l'articolo 19 alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché l'articolo 18 alla possibilità di comunicazione telematica fra i Comuni attraverso il sistema INA-SAIA, **e alla possibilità che l'iscrizione per trasferimento della residenza con provenienza da altro Comune o dall'estero produce immediatamente gli effetti giuridici dell'iscrizione anagrafica.**

Art. 13

(Modifica all'articolo 3 regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)

1. All'articolo 3, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono **apportate le seguenti modificazioni:**
 - a) **al primo capoverso**, la parola: "quindici", è sostituita dalla seguente: "dieci";
 - b) **dopo il terzo capoverso sono inseriti i seguenti: "Per i minori di età inferiore agli anni quattordici, l'uso della carta di identità a fini di espatrio è subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, oppure che venga menzionato sulla carta di identità, o su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 3, lettera a), della legge 21 novembre 1967, n. 1185, il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui i minori sono affidati. La sottoscrizione di tale dichiarazione deve essere vistata da una autorità competente al rilascio della carta di identità."**

Art. 14

(Modifica al Testo unico in materia edilizia)

1. Entro **novanta** giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo **adotta** norme regolamentari di modifica dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nel senso di prevedere che lo sportello unico per l'edilizia è tenuto ad accettare le domande, le dichiarazioni e le comunicazioni ed i relativi elaborati tecnici o allegati presentati dal richiedente in modalità telematica ed a provvedere all'inoltro telematico della documentazione alle altre Amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione e che l'invio e la trasmissione telematica avviene con le medesime modalità tecniche individuate dal regolamento di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 15

(Funzioni della Corte dei conti in materia di controllo sulla gestione)

1. Avverso le deliberazioni delle **sezioni regionali di controllo della Corte dei conti** sulla gestione di particolare rilevanza per il sistema di finanza pubblica gli organi politici di vertice delle amministrazioni o degli enti interessati possono proporre ricorso, nel termine perentorio di sessanta

giorni dalla formale comunicazione delle deliberazioni medesime, innanzi alle sezioni riunite della Corte dei conti, nella composizione di cui all'articolo 4, comma 2, del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e nelle forme di cui all'articolo 40 del medesimo regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 integrate dal magistrato estensore della deliberazione impugnata, che decide in via definitiva entro centottanta giorni dal deposito del ricorso.

Art.16
(Istituto Diplomatico)

1. Nel quadro delle attività dell'Istituto Diplomatico possono essere previsti corsi di formazione a titolo oneroso, comunque rientranti nei fini istituzionali del Ministero degli affari esteri, la cui partecipazione è aperta a soggetti estranei alla pubblica amministrazione italiana, anche di nazionalità straniera.

2. I proventi di cui al comma 1, versati all'entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnati ai capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, per esigenze di formazione del personale.

3. L'Istituto Diplomatico può avvalersi, per il programma di attività, dell'accesso a fondi nazionali, comunitari ed internazionali ulteriori e diversi da quelli previsti nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

4. Le quote di partecipazione ai corsi sono determinate in modo da coprire comunque i costi sostenuti per la loro realizzazione. Dal presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri per l'erario.

Art.17
(Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa)

1. All'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:

a) **le parole "Al fine di consentire alle giovani coppie di accedere a finanziamenti agevolati per sostenere le spese connesse all'acquisto della prima casa" sono sostituite dalle seguenti: "Al fine di agevolare l'accesso al credito";**

b) **le parole "un Fondo speciale di garanzia" sono sostituite dalle seguenti: "un Fondo per l'accesso al credito";**

c) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministro della gioventù, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata **di cui all'articolo 8** del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i criteri per l'accesso al Fondo di cui al primo periodo e le modalità di funzionamento del medesimo, nel rispetto delle competenze delle Regioni in materia di politiche abitative."

Art.18

(Fondo di sostegno per l'occupazione e l'imprenditoria giovanile)

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 72 è sostituito dal seguente:

“72. Al fine di realizzare interventi e misure di sostegno in favore dei soggetti di età inferiore a trentacinque anni per sopperire alle esigenze derivanti dalla peculiare attività lavorativa dagli stessi svolta, ovvero per permettere loro di sviluppare attività innovative e imprenditoriali, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventù, il Fondo di sostegno per l'occupazione e l'imprenditoria giovanile.”;

b) il comma 74 è abrogato.

Art.19

(Inserimento del sistema informativo del Dipartimento della funzione pubblica tra quelli utilizzabili per disporre di una base unitaria di dati statistici)

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole “Ministero del lavoro, della salute e delle politiche” sono inserite le seguenti: “e del Dipartimento della funzione pubblica”;
- b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: “La formazione e l'utilizzo della base unitaria avviene nel rispetto delle norme e delle procedure che regolano il sistema statistico nazionale, nonché dei principi vigenti in materia di trattamento dei dati e in particolare del regolamento n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009, e della normativa sulla protezione dei dati personali.”.

Art.20

(Attribuzione d'ufficio del codice fiscale ai cittadini iscritti nell'AIRE)

1. Dopo l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, è inserito il seguente:

“Art. 4- bis. *(Attribuzione del codice fiscale ai cittadini residenti all'estero)* – 1. Ai fini dell'individuazione di un codice unico identificativo da utilizzare nell'ambito dei processi di interoperabilità e di cooperazione applicativa che definiscono il sistema pubblico di connettività, di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'amministrazione finanziaria attribuisce d'ufficio il codice fiscale ai cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) ai quali tale codice non risulta attribuito, previo allineamento dei dati anagrafici in possesso degli uffici consolari e delle AIRE comunali.

2. All'atto di iscrizione AIRE ed ai fini dell'attribuzione del codice fiscale i Comuni competenti trasmettono all'Anagrafe Tributaria, per il tramite del Ministero dell'interno, i dati di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) del presente decreto, con l'aggiunta della residenza all'estero e con l'eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale viene indicato il Comune di iscrizione all'AIRE.

3. Con le modalità indicate nel comma 2 i Comuni trasmettono all'Anagrafe Tributaria ogni variazione che si verifica nelle proprie anagrafi riguardanti i cittadini iscritti in AIRE.

4. La rappresentanza diplomatica-consolare competente per territorio comunica ai cittadini residenti all'estero l'avvenuta attribuzione d'ufficio del numero di codice fiscale.

5. Alle attività di cui al presente articolo le amministrazioni provvedono con le risorse ordinariamente assegnate”

Art. 21

(Ricetta medica elettronica)

1. Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, per le finalità individuate dal comma 1 dell'articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e al fine di ridurre i costi, assicurare il monitoraggio della spesa farmaceutica e specialistica, nonché migliorare i servizi per cittadini e operatori sanitari, il Governo adotta un regolamento, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel senso di prevedere che:

a) le prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche dei medici del servizio sanitario nazionale, abilitati dalle regioni ad effettuare prescrizioni, sono costituite ad ogni effetto di legge dal documento elettronico, salvo il diritto del cittadino ad ottenere copia cartacea del contenuto della prescrizione dall'erogatore del servizio;

b) il passaggio dal documento cartaceo al documento elettronico avviene in forma progressiva dal 1° gennaio 2010 in ragione del 40% delle prescrizioni al 31 dicembre 2010, del 80% al 31 dicembre 2011 e del 100% al 31 dicembre 2012.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è coerente con quanto già previsto per la trasmissione telematica dei dati delle ricette al Ministero dell'economia e delle finanze dal comma 5-bis dell'articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e dal decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 26 marzo 2008.

Art. 22

(Pagella elettronica e università digitale)

1. Al fine di semplificare il quadro delle comunicazioni scuola-famiglia le istituzioni scolastiche pubbliche e paritarie possono redigere la pagella degli alunni in formato elettronico, salvo il diritto dell'interessato di ottenere **gratuitamente** copia cartacea del documento redatto in formato elettronico.

2. La pagella in formato elettronico sostituisce il documento cartaceo ed è reso disponibile alle famiglie sul web o tramite posta elettronica o altra modalità digitale; **a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 le istituzioni scolastiche redigeranno le pagelle in formato digitale, fermo restando il diritto dell'interessato di cui al primo comma.**

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate, in coerenza con le regole tecniche **previste dal codice dell'amministrazione digitale**, le disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto disposto dai commi 1 e 2.

4. Al fine di accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per gli studenti, riducendone i costi connessi, le Università statali e non statali legalmente riconosciute adottano procedure telematiche che consentono di effettuare *online* l'iscrizione, i pagamenti, la gestione informatizzata delle carriere degli studenti e la prenotazione degli esami, nonché la relativa verbalizzazione e conservazione dei documenti in modalità digitale.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e **con il Ministro per la semplificazione normativa**, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate, in coerenza con le regole tecniche inerenti il sistema pubblico di connettività, le disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto disposto dai commi 4 e 5.”.

Art.23

(Misure urgenti per la digitalizzazione della giustizia)

1. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentito il Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione e il Garante per la protezione dei dati personali, adottati ai sensi dell'articolo 17 comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni. Le vigenti regole tecniche del processo civile telematico continuano ad applicarsi fino all'adozione dei decreti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

2. Nel processo civile e nel processo penale, tutte le comunicazioni e notificazioni per via telematica si effettuano, nei casi consentiti, mediante posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 e delle regole tecniche stabilite con i decreti previsti dal comma 1. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al presente comma contenente le regole tecniche in materia di notificazioni e comunicazioni per via telematica, le stesse sono effettuate nei modi e nelle forme previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'articolo 51, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

“1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 2, negli uffici giudiziari indicati negli stessi decreti, le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente sono effettuate per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 16, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2 bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili è effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito internet individuato dall'amministrazione, dell'atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, adottati sentiti l'Avvocatura Generale dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense e i Consigli dell'Ordine degli Avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando gli uffici giudiziari nei quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.

3. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento alle parti che non hanno provveduto ad istituire e comunicare l'indirizzo elettronico di cui al medesimo comma, sono fatte presso la cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario.”.

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“ 5. Il secondo comma dell'articolo 16 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, è sostituito dal seguente: “Nell'albo è indicato, oltre al codice fiscale, l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato ai sensi dell'articolo 16, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Gli indirizzi di posta elettronica certificata ed i codici fiscali, aggiornati con cadenza giornaliera, sono resi disponibili per via telematica al Consiglio Nazionale Forense ed al Ministero della giustizia nelle forme previste dalle regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.”.

4. All'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2. Con il decreto di cui al comma che precede, l'importo del diritto di copia rilasciata su supporto cartaceo é fissato in misura superiore di almeno il cinquanta per cento di quello previsto per il rilascio di copia in formato elettronico.»

5. Fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, i diritti di copia di cui all'Allegato 6 al citato decreto sono aumentati del cinquanta per cento ed i diritti di copia rilasciata in formato elettronico di atti esistenti nell'archivio informatico dell'ufficio giudiziario sono determinati, in ragione del numero delle pagine memorizzate, nella misura precedentemente fissata per le copie cartacee. Conseguentemente, fino alla stessa data, è sospesa l'applicazione dell'Allegato 8 al medesimo decreto.

6. Il maggior gettito derivante dall'aumento dei diritti di cui al comma 5 è versato all'entrata del bilancio per essere riassegnato ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero della giustizia per il funzionamento e lo sviluppo del sistema informatico, con esclusione delle spese di personale.

7. Il Ministero della giustizia può avvalersi di Consip S.p.A., anche in qualità di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per l'attuazione delle iniziative in tema di digitalizzazione dell'amministrazione della giustizia e per le ulteriori attività di natura informatica individuate con decreto del Ministero della giustizia. Il Ministero della giustizia e Consip S.p.A. stipulano apposite convenzioni dirette a disciplinare i rapporti relativi alla realizzazione delle attività di cui al presente comma, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

8. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 125, primo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: “ che indica il proprio codice fiscale”;
- b) all'articolo 163, terzo comma, n. 2), le parole “il cognome e la residenza dell'attore” sono sostituite dalle seguenti: “il cognome, la residenza e il codice fiscale dell'attore” e

le parole “il nome, il cognome, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono” sono sostituite dalle seguenti: “il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono”;

- c) all'articolo 167, primo comma, dopo le parole “Nella comparsa di risposta il convenuto” sono inserite le seguenti: “, dopo aver indicato le proprie generalità e il codice fiscale.”;
- d) dopo l'articolo 149 è inserito il seguente:

“ Art. 149-bis. (Notificazione a mezzo posta elettronica). Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo.

Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi.

La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.

L'ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all'articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all'articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l'indirizzo di posta elettronica presso il quale l'atto è stato inviato.

Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalità previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica.

Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce all'istante o al richiedente, anche per via telematica, l'atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal comma 5”.

9. Per consentire il pagamento, da parte dei privati, con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale, del contributo unificato, del diritto di copia, del diritto di certificato, delle spettanze degli ufficiali giudiziari relative ad attività di notificazione ed esecuzione, delle somme per il recupero del patrocinio a spese dello Stato, delle spese processuali, delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie il Ministero della giustizia si avvale, **senza oneri a carico del bilancio dello Stato**, di intermediari abilitati che, ricevuto il versamento delle somme, ne effettuano il riversamento alla Tesoreria dello Stato, registrando in apposito sistema informatico a disposizione dell'amministrazione i pagamenti eseguiti e la relativa causale, la corrispondenza di ciascun pagamento, i capitoli e gli articoli d'entrata. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, determina con proprio decreto, sentito il Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione, le modalità tecniche per il riversamento, la rendicontazione e l'interconnessione dei sistemi di pagamento, nonché il modello di convenzione che l'intermediario abilitato deve sottoscrivere per effettuare servizio.

10. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento al fine di disciplinare la tipologia e le modalità di

estrazione, raccolta e trasmissione dei dati statistici dell'amministrazione della giustizia all'archivio informatico centralizzato esistente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

11. Si considerano in ogni caso necessarie, ai sensi dell'articolo 20, quinto comma, della Legge 5 agosto 1978 n. 468, le spese continuative relative alla gestione dei sistemi informatici del ministero della giustizia, derivanti dall'adesione a contratti quadro stipulati dal Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione.

Art. 24

(Misure in tema di recupero e riscossione delle spese di giustizia)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 592, secondo comma, le parole "in solido" sono soppresse;
 - b) all'articolo 694, quarto comma, le parole "in solido" sono soppresse;
 - c) l'articolo 660 è abrogato.

2. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 205, comma 2-*sexies*, sono aggiunte in fine le seguenti parole: " , senza vincolo di solidarietà. ";
 - b) all'articolo 227-*quater*, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-*bis*. Si applicano altresì le disposizioni di cui al capo VI del titolo II. Quando il ruolo è formato dalla società Equitalia Giustizia spa, lo stesso è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal legale rappresentante della società o da un suo delegato.»;
 - c) l'articolo 235 (L) è sostituito dal seguente:
«Art. 235 (L) (Annullamento del credito per irreperibilità e possibile reviviscenza) – 1. Se il credito è riferito alle spese e alle pene pecuniarie, dopo l'annullamento dello stesso ai sensi dell'articolo 219, si procede all'iscrizione a ruolo solo se sono successivamente conosciuti i dati di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
2. Se il credito relativo alle spese e alle pene pecuniarie si riferisce a reati per i quali c'è stata condanna a pena detentiva, l'ufficio, dopo l'annullamento dello stesso ai sensi dell'articolo 219, rimette gli atti al pubblico ministero per l'esecuzione con il rito degli irreperibili.
3. Quando ricorrono le condizioni di cui al comma 1, il pubblico ministero rimette gli atti all'ufficio per l'iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 227-*ter*.»;
 - d) l'articolo 237 (L) è sostituito dal seguente:
«237 (L) (Attivazione della procedura di conversione delle pene pecuniarie.)
1. L'ufficio investe il pubblico ministero, perché attivi la conversione presso il giudice dell'esecuzione competente, entro venti giorni dalla ricezione della prima comunicazione, da parte dell'agente della riscossione, relativa all'infruttuoso esperimento del primo pignoramento su tutti i beni.
2. L'articolo di ruolo relativo alle pene pecuniarie è sospeso.»
 - e) l'articolo 238 (L) è sostituito dal seguente:
«238 (L) (Conversione delle pene pecuniarie). 1. Il giudice dell'esecuzione competente, al fine di accertare l'effettiva insolvibilità del condannato e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, dispone le opportune

indagini nel luogo del domicilio o della residenza, ovvero dove si ha ragione di ritenere che gli stessi possiedono nuovi beni o cespiti di reddito e richiede, se necessario, informazioni agli organi finanziari.

2. Se il debitore risulta solvibile, la riscossione coattiva riprende sullo stesso articolo di ruolo.

3. Se il giudice dell'esecuzione accerta l'insolvibilità, può disporre la rateizzazione della pena a norma dell'art. 133-ter del codice penale, qualora non sia stata già disposta con la sentenza di condanna, o il differimento della conversione per un tempo non superiore a sei mesi, rinnovabile per una sola volta se lo stato di insolvibilità perdura, e l'agente della riscossione è automaticamente scaricato per l'articolo di ruolo relativo.

4. Alla scadenza del termine fissato per l'adempimento, anche rateizzato, è ordinata la conversione, dell'intero o del residuo.

5. Ai fini della estinzione della pena per decorso del tempo, non si tiene conto del periodo durante il quale la conversione è stata differita.

6. Con l'ordinanza che dispone la conversione il giudice dell'esecuzione determina le modalità delle sanzioni conseguenti in osservanza delle norme vigenti.

7. Il ricorso contro l'ordinanza di conversione ne sospende l'esecuzione.»

3. All'articolo 1, comma 367, legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'articolo 67, comma 7, lettera b), della legge 18 giugno 2009, n. 69, le parole: "nella misura stabilita dal decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 205 (L)" sono sostituite dalle seguenti: "secondo le disposizioni".

Art. 25

(Semplificazione in materia di oneri informativi per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

1. La comunicazione di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale del 12 maggio 2009 relativo alle modalità di finanziamento della gestione dei rifiuti di apparecchiature di illuminazione da parte dei produttori delle stesse, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 luglio 2009, n. 151, è resa dai produttori di apparecchi di illuminazione con riferimento agli apparecchi immessi sul mercato negli anni 2007 e 2008, **entro il termine del 28 febbraio 2010**. Le quote di mercato calcolate dal Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono comunicate ai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche mediante il sito *www.registroaee.it*, previo avviso pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

2. Al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) all'articolo 8, comma 2, al rigo terzo, le parole: "allegato II" sono sostituite con le seguenti: "allegato III, punto 4";

b) all'articolo 9, comma 2, lettera d), le parole: "sorgenti luminose fluorescenti" sono sostituite con le seguenti: "lampade a scarica";

c) all'articolo 11, al secondo periodo del comma 1, dopo le parole: "sistema collettivo", eliminare le seguenti: "o misto", e dopo la parola: "adeguato", aggiungere le seguenti: "attraverso le seguenti modalità:

a) individualmente, mediante la sottoscrizione di contratti con tutti i soggetti responsabili della raccolta sull'intero territorio nazionale dei RAEE di competenza del produttore contraente, che impegnano gli stessi soggetti ad effettuare, per conto del produttore medesimo, la selezione di tutti i RAEE derivanti dalle apparecchiature

immesse sul mercato per le quali lo stesso è definito come produttore ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *m*); tale contratto dovrà, tra l'altro, fornire l'identificazione del produttore, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 4, nonché le modalità di selezione del RAEE relativo. Il produttore, entro novanta giorni dall'assunzione della qualifica medesima, ovvero dal recesso anche da uno solo dei sistemi collettivi, deve richiedere al Comitato di cui all'articolo 15, il riconoscimento del sistema adottato; tale recesso è valido solamente a seguito dell'approvazione da parte del predetto Comitato;

b) partecipando ad uno dei sistemi collettivi di gestione dei RAEE, istituiti ai sensi dell'articolo 10, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, calcolata in base al numero dei pezzi ovvero a peso, se specificatamente indicato nell'allegato 1B, per tipo di apparecchiatura, nell'anno di riferimento".

d) all'articolo 11, al comma 2, dopo la parola: "produttore", inserire le seguenti: "che *opta* per la modalità di cui al comma 1 lettera *a*)"; dopo le parole: "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio", inserire le seguenti: "e del mare"; dopo le parole: "di concerto con i Ministri", sostituire le parole: "delle attività produttive" con le seguenti: "dello sviluppo economico" e dopo le parole: "e dell'economia e delle finanze," inserire le seguenti: "sentito il Comitato di cui all'articolo 15,";

e) all'articolo 13, comma 6, dopo le parole: "in materia di segreto industriale", sono inserite le seguenti: ", il quantitativo dei rifiuti raccolti ed esportati espresso in peso, o se non è possibile, in numero".

3. Entro il 28 febbraio 2010 i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche comunicano al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con le modalità di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, le informazioni relative al quantitativo dei rifiuti raccolti ed esportati espresso in peso, o se non è possibile, in numero, di cui all'articolo 13, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, come modificato dalla presente disposizione, negli anni 2006, 2007 e 2008.

TITOLO II: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE PUBBLICO

Art.26

(Giuramento dei dipendenti pubblici)

1. Dopo l'articolo 50, al Titolo IV, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

“Art. 50-*bis*. (Giuramento dei dipendenti pubblici). - 1. All'atto della prima assunzione **nelle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2**, i dipendenti prestano giuramento di fedeltà.

2. Il giuramento dei dipendenti pubblici di cui all'articolo 2, comma 2, avviene al momento della presa di servizio davanti al dirigente dell'ufficio o ad un suo delegato, secondo la formula seguente: «Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene». Il rifiuto di prestare il giuramento comporta il licenziamento senza preavviso.”.

2. Resta ferma la specifica disciplina prevista per il giuramento del personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art.27

(Ampliamento della deroga al blocco generale delle assunzioni per gli incarichi dirigenziali ex art. 19, comma 6, decreto legislativo n. 165/2001)

1. Il divieto di cui all'articolo 17, comma 7, primo periodo, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, non si applica agli atti di conferimento di incarichi dirigenziali, con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art.28

(Norma per il potenziamento del Dipartimento della funzione pubblica)

1. Al fine di ottimizzare la produttività, migliorare l'efficienza e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche, il Dipartimento della funzione pubblica, per lo svolgimento delle attività di coordinamento, indirizzo e controllo in materia di lavoro pubblico, può avvalersi, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di un contingente di 20 unità di personale in posizione di comando scelto tra il personale dei ruoli **delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici statali**.

2. I relativi oneri rimangono totalmente a carico delle amministrazioni di provenienza.

Art.29

(Obbligo di comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica dei dati mensili relativi alle assenze per malattia con previsione di una sanzione)

1. All'articolo 71 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

“3-bis. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 rilevano mensilmente i dati quantitativi relativi alle assenze per malattia dei dipendenti e li comunicano entro il mese successivo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, secondo modalità tecniche stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3-ter. La persistente violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 3-bis, se protratta per oltre tre mesi, è valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato **del dirigente responsabile dell'ufficio, del settore ovvero del reparto competente** alla comunicazione di cui al citato comma 3-bis.”.

Art.30

(Ordinamento della carriera diplomatica)

1. La Tabella 1 di cui al terzo comma, lettera b) dell'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, **nell'ambito delle dotazioni di organico vigenti e senza nuovi oneri per l'erario**, è sostituita dalla seguente:

TABELLA 1

(di cui al 3° comma, lettera b) dell'art. 101 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18)

Corrispondenza fra i gradi della carriera diplomatica e le funzioni all'estero

<i>Gradi</i>	Funzioni
<i>Ambasciatore</i>	Capo di rappresentanza diplomatica
<i>Ministro plenipotenziario</i>	Capo di rappresentanza diplomatica Ministro presso rappresentanza diplomatica Ministro consigliere presso rappresentanza diplomatica(*) Capo di consolato generale di 1a classe Capo di consolato generale (**)
<i>Consigliere di ambasciata</i>	Primo consigliere presso rappresentanza diplomatica (*) Capo di consolato generale Console generale aggiunto presso consolato generale di 1a classe (*)
<i>Consigliere di legazione</i>	Consigliere presso rappresentanza diplomatica (*) Console presso consolato generale di 1a classe (*) Capo di consolato di 1a classe (***)
<i>Segretario di legazione con quattro anni di anzianità nel grado</i>	Primo segretario presso rappresentanza diplomatica (*) Capo di consolato Console aggiunto presso consolato generale di 1a classe o Console presso consolato generale (*)
<i>Segretario di legazione con meno di quattro anni di anzianità nel grado</i>	Secondo segretario presso rappresentanza diplomatica(*) Capo di vice consolato Vice console presso consolato generale di 1a classe, consolato generale o consolato (*)

(*) Anche per i settori economico e commerciale, sociale e dell'emigrazione, informazione e stampa. In tal caso la qualifica delle funzioni è integrata con l'indicazione del settore di impiego.

(**) Limitatamente a dodici consolati generali da determinarsi con decreto del Ministro degli affari esteri, **per i quali viene corrisposta l'indennità base prevista per il posto funzione di Capo di Consolato Generale prevista dalla tabella A di cui all'articolo 171, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967 come sostituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62.**

(***) Limitatamente a venti consolati da determinarsi con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

2. All'articolo 102, comma 1, la lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituita dalla seguente:

“b) Corso di aggiornamento per i consiglieri di legazione, della durata complessiva di almeno sei mesi”.

3. All'articolo 106 bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente:

“1. Per i funzionari diplomatici appartenenti ai gradi di consigliere d’ambasciata e di ministro plenipotenziario viene redatta, rispettivamente ogni due e tre anni, una relazione sul servizio prestato e sugli altri elementi indicati rispettivamente nel secondo comma dell’articolo 109 e nel secondo comma dell’articolo 109-bis del presente decreto. Per i funzionari con grado di consigliere d’ambasciata la suddetta relazione viene redatta a partire dal 31 dicembre dell’anno successivo a quello della promozione nel grado. Per i funzionari con il grado di ministro plenipotenziario, la prima relazione successiva alla nomina nel grado viene redatta allo scadere di tre anni dalla data di redazione dell’ultima relazione biennale”.

4. L’articolo 107, comma 1, lettera a) del Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 è soppresso.

Alla lettera b) le parole *“nell’esercizio di funzioni consolari o commerciali per i funzionari non specializzati e”* sono soppresse.

5. All’articolo 108, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo le parole *“di effettivo servizio”* sono inserite le seguenti:

“ e che abbiano frequentato con profitto il corso di aggiornamento di cui al primo comma, lettera b) dell’articolo 102 del presente decreto”.

6. L’articolo 109, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, **nell’ambito delle dotazioni organiche vigenti**, è sostituito dal seguente: *“Le nomine al grado di ministro plenipotenziario sono effettuate fra i consiglieri di ambasciata che abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio nel loro grado”.*

Art.31

(Norme sul servizio temporaneo all’estero dei dipendenti pubblici)

1. Alla legge 27 luglio 1962 n. 1114 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) **ovunque ricorra**, la dizione “dipendenti statali” è sostituita dalla seguente: “dipendenti delle pubbliche amministrazioni”;
- b) all’articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
 1. al comma 1, dopo l’ultimo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: “in tutti i casi in cui non è disposto il collocamento fuori ruolo. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche al personale di cui all’art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”;
 2. al comma 2, le parole “dell’impiegato presso gli enti od organismi internazionali che hanno richiesto il collocamento fuori ruolo” sono sostituite dalle seguenti: “dei dipendenti pubblici presso le amministrazioni di destinazione di cui al comma 1.”;
 3. dopo il comma 2 inserire il seguente: “**2-bis.** Alla presente legge si applicano le norme di cui all’art. 8, comma 2, della legge 15 luglio 2002, n. 145.”;
- c) l’articolo 2 è sostituito dal seguente: “2. Ai dipendenti collocati fuori ruolo ai sensi del comma 1 si applicano le norme contenute nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Dalla data di decorrenza del collocamento fuori ruolo cessa il trattamento economico a carico delle Amministrazioni italiane. I dipendenti sono tenuti, a decorrere da quella stessa data, a versare all’Amministrazione cui appartengono, l’importo dei contributi o delle ritenute a **loro** carico di cui all’articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Restano a carico delle Amministrazioni di appartenenza i contributi previdenziali di competenza del datore di lavoro.”;

- d) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
1. le parole “agli impiegati” sono sostituite dalle seguenti: “ai dipendenti”;
 2. le parole “art. 21 della legge 4 gennaio 1951, n. 13” sono sostituite dalle seguenti: “art. 189 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18”
- e) **dopo** l'articolo 4 è **inserito il** seguente: “**4-bis.** La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica istituisce, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, un'apposita banca dati del personale in servizio temporaneo all'estero, inviato secondo le norme vigenti. Lo stesso Dipartimento, in sede di Relazione annuale al Parlamento **ai sensi dell'articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93**, fornisce dati aggregati sulla consistenza del personale collocato fuori ruolo ai sensi della presente legge o comunque in servizio all'estero ai sensi della presente legge.”;
- f) all'articolo 5, dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: “Il personale direttivo ed insegnante degli istituti d'istruzione di ogni ordine e grado può essere utilizzato dal Ministero degli affari esteri nei limiti del contingente annuale fissato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'art. 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n 448.”;
- g) **al primo comma dell'articolo 6, sono apportate le seguenti modificazioni:**
1. **le parole “dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica” sono sostituite dalle seguenti: “delle Forze Armate”;**
 2. le parole “previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro per la difesa ed il Ministro per gli affari esteri,” sono sostituite dalle seguenti: “con la procedura di cui al primo comma dell'art. 1,”.

Art.32

(Disposizioni relative al Servizio europeo per l'azione esterna e agli Uffici all'estero del Ministero degli affari esteri)

1. Al fine di adempiere agli obblighi gravanti per l'Italia in quanto stato membro dell'Unione Europea per l'istituzione di un Servizio Europeo di Azione Esterna e nel limite degli ordinari stanziamenti di bilancio, il Ministero degli affari esteri può mettere a disposizione delle istituzioni dell'Unione Europea fino a sessanta funzionari della carriera diplomatica, destinati a prestare servizio presso le predette istituzioni, le loro delegazioni ed uffici nei Paesi terzi o presso organizzazioni internazionali o regionali, nonché presso strutture di direzione e gestione di specifiche iniziative o operazioni nell'ambito della Politica Estera e di Sicurezza Comune.

2. Il servizio prestato all'estero ai sensi del primo comma è valutato ai fini dello sviluppo professionale degli interessati.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministero degli Affari Esteri è autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni sul blocco delle assunzioni nel pubblico impiego, nei sei anni 2010-2015 a bandire annualmente un concorso di accesso alla carriera diplomatica e ad assumere un contingente massimo annuo di 35 segretari di legazione in prova. **I relativi oneri trovano copertura a valere sul maggior introito per l'erario derivante dal successivo comma 6 del presente articolo.**

4. All'articolo 2, comma 588 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 dopo le parole “protezione civile” sono inserite le seguenti: “*nonché quelle acquistate o noleggate dalle Rappresentanze diplomatiche e consolari del Ministero degli affari esteri*”.

5. All'articolo 168, comma 2, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo le parole "*purché di notoria qualificazione nelle materie connesse con le funzioni del posto che esse sono destinate a ricoprire*", sono inserite le seguenti "*, comprovata da adeguata esperienza professionale*" e le parole "*in età compresa tra i trentacinque e i sessantacinque anni*" sono sostituite dalle seguenti: "*in età compresa tra i trenta e i sessantacinque anni*".

6. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, l'importo di 75 euro di cui all'articolo 1, comma 1315 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 è rideterminato in 90 euro.

7. Le successive variazioni all'importo da corrispondersi per il trattamento delle domande per visti nazionali sono determinate con decreto interministeriale, **su proposta del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze**, avente natura non regolamentare.

TITOLO III: DELEGA AL GOVERNO PER L'EMANAZIONE DELLA CARTA DEI DOVERI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Art. 33

(Delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche)

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la "*Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche*". I decreti definiscono i doveri generali delle amministrazioni pubbliche e dei loro dipendenti, nei confronti dei cittadini.
2. I decreti legislativi individuano puntualmente le disposizioni che costituiscono principi generali dell'ordinamento ai quali le Regioni e gli Enti locali, compresi gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, si adeguano negli ambiti di rispettiva competenza e quelle che attengono ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
3. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, con uno o più decreti legislativi, possono essere emanate, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi, disposizioni integrative o correttive.
4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 3, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti, che esprimono il loro parere entro trenta giorni, decorsi i quali il decreto può comunque essere emanato.

Art. 34

(Principi e criteri direttivi)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 32 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) in coerenza con quanto disposto dall'articolo 11, comma 1 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, assumere la trasparenza quale fondamentale principio cui l'attività

delle amministrazioni pubbliche si uniforma attraverso l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione; individuare, fermo restando quanto disposto dagli articoli da 22 a 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241 in tema di diritto di accesso, gli atti dei procedimenti amministrativi oggetto dell'obbligo di trasparenza;

b) stabilire che i rapporti tra i cittadini e le imprese e le amministrazioni pubbliche sono improntati ai principi della leale collaborazione e della buona fede e che l'azione amministrativa deve svolgersi con il minor aggravio possibile di obblighi, oneri e adempimenti a carico dei cittadini;

c) prevedere l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di provvedere al periodico adeguamento dei termini di conclusione dei procedimenti previa individuazione di specifici obiettivi di riduzione progressiva dei tempi nell'ambito dei piani di performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

d) prevedere per le amministrazioni pubbliche il dovere di usare un linguaggio semplice e chiaro in modo da rendere facilmente comprensibili i documenti amministrativi e le informazioni fornite attraverso tutti i canali istituzionali anche sulla base di una direttiva da adottarsi con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

e) al fine di garantire agli utenti l'accesso più facile e rapido alle informazioni e ai servizi, assicurare, definendone tempi e modalità di realizzazione, l'effettività dell'obbligo delle amministrazioni pubbliche di utilizzo, nelle comunicazioni con i cittadini e con le imprese, delle tecnologie telematiche di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, e all'articolo 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e attivare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una pluralità di canali di comunicazione idonei a raggiungere anche coloro che non utilizzano le tecnologie informatiche, nel rispetto dei principi di economicità, universalità e complementarità;

f) al fine di assicurare effettività all'obbligo per le amministrazioni pubbliche di non richiedere a cittadini e imprese dati, informazioni e documenti in possesso della stessa o di altre amministrazioni, e di provvedere d'ufficio alla loro acquisizione ovvero richiedere le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, individuare le modalità per l'effettuazione degli accertamenti d'ufficio e dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive assicurando alle amministrazioni procedenti l'accesso per via telematica e senza oneri alle banche dati delle amministrazioni certificanti;

g) garantire l'effettività dell'accesso ai documenti amministrativi tramite l'utilizzo degli strumenti telematici, quale principio generale dell'attività amministrativa;

h) prevedere una specifica responsabilità amministrativa e contabile per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari della riscossione che avanzano, con dolo o colpa grave, indebite richieste di pagamento nei confronti dei cittadini;

i) assicurare il rispetto degli obblighi di cui alle lettere da a) ad h), mediante idonei strumenti di incentivazione, **nell'ambito delle risorse già definite**, e di sanzione, anche prevedendo che il mancato adempimento degli obblighi medesimi costituisce elemento rilevante ai fini della valutazione della performance organizzativa dell'amministrazione e della performance individuale dei pubblici dipendenti responsabili; prevedere, ove necessario, ipotesi di responsabilità dirigenziale e disciplinare; prevedere ipotesi di comunicazione obbligatoria dell'inadempimento alla Corte dei conti;

j) introdurre, in caso di omissioni, inadempienze o ritardi delle amministrazioni pubbliche, specifici poteri gerarchici che consentano la motivata sostituzione, anche temporanea, dei dipendenti inadempienti o la motivata riassegnazione della titolarità di procedimenti o di singoli atti a diversi uffici o dipendenti, ferma restando l'applicazione di quanto previsto ai sensi della lettera i) **e compatibilmente con le risorse organizzative e di personale disponibili allo scopo**;

k) prevedere che il Dipartimento della funzione pubblica con riferimento alla Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche:

- 1) realizzi un piano di comunicazione volto a promuoverne la conoscenza, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
 - 2) definisca forme di monitoraggio e valutazione dell'osservanza dei precetti in essa contenuti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
 - 3) individui e diffonda le migliori pratiche;
 - 4) curi il raccordo con le autonomie regionali e locali nell'ambito di un apposito tavolo istituito presso la Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
 - 5) predisponga un Rapporto annuale al Parlamento;
- l) prevedere l'individuazione, in ogni amministrazione pubblica, degli organi e uffici responsabili della applicazione della Carta dei doveri.

2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano direttive che contemplino il dovere di cortesia e disponibilità, sulla base delle linee guida emanate dal Dipartimento della funzione pubblica entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 35

(Codificazione)

1. Entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 32, comma 1, il Governo è delegato ad adottare, anche avvalendosi del Consiglio di Stato ai sensi dell'articolo 14, 2°, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, un decreto legislativo con il quale provvede a riunire in un unico codice le disposizioni vigenti nelle materie di cui:

- a) alla legge 7 agosto 1990, n. 241;
- b) al testo unico sulla documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- c) al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
- d) al codice della amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
- e) al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
- f) ai decreti legislativi di cui all'articolo 35, comma 1.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo assicura il solo coordinamento formale delle disposizioni risolvendo, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Corte di cassazione, eventuali antinomie e discrasie.

3. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da rendersi nel termine di trenta giorni, è trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti.

3. I decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 sono emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e, successivamente, del parere delle Commissioni parlamentari competenti, che esprimono il parere nel termine di sessanta giorni, e della

Commissione parlamentare di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 14, commi 22 e 23.